

Lavoro subordinato - differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo – Cass. n. 20243/2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro -Permessi ex art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 - Spettanza - Presupposti - Esigenza di una più agevole integrazione familiare e sociale del lavoratore portatore di handicap - Sufficienza - Esigenze di cura - Necessità - Esclusione.

I permessi ex art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione degli stessi debba essere necessariamente funzionale alle esigenze di cura.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 20243 del 25/09/2020 (Rv. 658911 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

20243

2020